Città di Borgomanero

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

n. 151 del 18 NOVEMBRE 2026

Oggetto:AUTORIZZAZIONE AL SINDACO AD AGIRE IN GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI NOVARA PER OTTENERE IL RILASCIO DI ALLOGGIO DEL LASCITO MARAZZA E RECUPERO DEI CREDITI ED EVENTUALI DANNI.

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **DICIOTTO** del mese di **NOVEMBRE**, alle ore **OTTO e minuti QUARANTAQUATTRO**, nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, si è riunita la **Giunta Comunale** nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
BOSSI SERGIO	SINDACO	SI
ZANETTA IGNAZIO STEFANO	VICESINDACO	SI
CERUTTI FRANCO	ASSESSORE	SI
ZANETTA ELISA LUCIA	ASSESSORE	NO
VALSESIA FRANCESCO CARLO	ASSESSORE	NO
ABBATE LOREDANA	ASSESSORE	SI
Totale Presenti: 4	Totali Assenti: 2	

Assiste il Segretario Generale Gabriella Grosso, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Sergio Bossi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
-che il Comune di Borgomanero è proprietario di alloggi di edilizia residenziale pubblica in regime di agevolata destinati a soddisfare le necessità abitative della popolazione appartenente ad una fascia economicamente debole, che vengono attribuiti in locazione sulla scorta di graduatorie scaturite in seguito a bandi di concorso emanati in osservanza del Regolamento Regionale n. 4 del 8 giugno 1994;
- che nel medesimo complesso immobiliare vi è una unità residenziale sita in [OMISSIS] che fu concessa in locazione a [OMISSIS] con contratto registrato all'Agenzia Entrate di Borgomanero al [OMISSIS];
- che l'inquilino ha omesso di corrispondere i canoni di locazione ed oneri accessori a tutto ottobre compreso, per un importo di euro 5.341,64;

Privi di effetto sono risultati tutti i tentativi posti in essere dal Comune e dal proprio legale per indurre il conduttore a sanare le morosità.

Considerato che è stato concesso un piano di rientro per dilazionare il versamento del dovuto, che è stato disatteso, causando un aumento della morosità.

Visto che si rende improcrastinabile intentare l'azione legale contro l'inquilino moroso al fine di tutelare le ragioni dell'ente e nello specifico tese ad ottenere in prima istanza il pagamento dei canoni e spese maturati e maturandi in corso di causa ed in alternativa la convalida dello sfratto per morosità e sua esecuzione.

Considerato:
- che è necessario procedere all'incarico a professionista esterno per l'espletamento della procedura tesa allo sfratto ed al recupero del dovuto, in quanto non sussistono all'interno dell'Amministrazione figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione, che richiede specifico titolo abilitativo;
- che la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 6 giugno 2019 n. C 264/2018, ai sensi dell'art. 10, lett. d), i e ii della direttiva 2014/24 del Parlamento Europeo e del Consiglio, ribadisce che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa generale degli appalti, in quanto le prestazioni vengono rese solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato ed il cliente;

- che anche la norma più stringente del D.Lgs. 36/2023 all'art.50, comma 1, lettera b), prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento dei contratti di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- che l'art.56, comma1 lett.h) del Dlgs n.36/2023 esclude l'applicazione del codice per l'individuazione del professionista cui attribuire la rappresentanza legale di un ente in procedimenti giudiziari dinnanzi ad organi giurisdizionali, seppure nel rispetto dei principi di accesso al mercato, riportati agli artt. 1, 2, 3 e 4 del medesimo decreto;
- che in applicazione di tali principi è stato istituito un elenco da cui attingere i professionisti idonei al servizio, con pregressa e specifica esperienza maturata nel medesimo settore e, intendendo effettuare l'opportuna rotazione ai fini del rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, si è dato corso all'affidamento diretto per dare attuazione ai principi di non aggravamento del procedimento ed a quello del risultato che consente il raggiungimento dell'obiettivo con la massima tempestività.

Dato atto che:
- con note prot. 44649/2026 e 45421/2026 sono stati richiesti preventivi a due legali inseriti nell'elenco di professionisti qualificati cui affidare eventuali incarichi legali, istituito sulla base di un avviso pubblico in osservanza dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, in considerazione del modesto valore e ridotta complessità della prestazione richiesta;
- che l'avvocato Mauro Nicolazzi di Borgomanero, che garantisce un'assistenza specialistica in materia che richiede specifiche competenze, si è reso disponibile ad assumere l'incarico per l'azione giudiziaria di rilascio dell'alloggio per un complessivo importo di € 1.970,00 oltre iva, cpa e spese per € 958,55 al netto dei costi di registrazione del provvedimento di convalida, il cui importo varia in funzione dell'entità del credito richiesto.

Ritenuto il preventivo congruo per le esigenze dell'ente e considerato che le motivazioni esposte al punto precedente possano costituire a tutti gli effetti le ragioni della scelta diretta del professionista da parte dell'Amministrazione a fronte di quanto richiesto dal D.Lgs. n.36 del 31 marzo 2023.

Ricordato che l’art. 50 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 38 dello statuto comunale attribuiscono al Sindaco la legittimazione a rappresentare in giudizio il Comune, dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte dell’organo esecutivo ad instaurare il giudizio in nome e per conto dell’Ente che rappresenta.

Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 20 dicembre 2019 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 12 dicembre 2023, in vigore dal 20 dicembre 2019, che all’art. 34 comma 4 ribadisce quanto già stabilito dallo statuto comunale e, pertanto, che il Sindaco esercita la rappresentanza legale in giudizio e conferisce il relativo mandato al legale.

Viste le sentenze del 30 maggio 2000 n. 7190, del 9 febbraio 2000 n. 1442 e del 10 ottobre 1992 n. 11064, con le quali la Corte di Cassazione ha ripetutamente sostenuto che la competenza a decidere l'instaurazione di un giudizio da parte di un ente locale o la resistenza in giudizio spetta alla Giunta Comunale.

Visto altresì l’art.48 del D. Lgs.267/200 in merito alle competenze della Giunta Comunale.

Ritenuto che è stata svolta un'istruttoria regolare finalizzata all'individuazione di un professionista idoneo all'esecuzione della prestazione richiesta e che l’affidamento diretto nella presente fattispecie, di contenuto valore e complessità, dia piena applicazione al principio di proporzionalità e, pertanto, poter procedere all’affidamento diretto dell’incarico, in quanto conforme alla normativa vigente, rimandando al Dirigente del settore competente l’adozione del relativo provvedimento di spesa, necessario per il perfezionamento dell’incarico.

Resosi, pertanto, opportuno autorizzare il Sindaco, o chi per legge lo sostituisce, ad agire in giudizio in nome e per conto dell’Ente nella controversia sopra indicata e tutelare gli interessi del Comune attraverso l’assistenza in giudizio da parte del legale individuato.

Reputato altresì di affidare la dotazione finanziaria al Dirigente dell'Area tecnica lavori pubblici ai fini dell'affidamento dell'incarico della difesa e rappresentanza dell'Ente in giudizio.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese.

DELIBERA

1) Di autorizzare il Sindaco, o chi per legge lo sostituisce, ad agire in giudizio avanti il Tribunale di Novara ed in tutti gli eventuali successivi gradi, in nome e per conto del Comune, contro l'inquilino inadempiente, al fine di tutelare le ragioni dell'Ente e, nello specifico, intimare a [OMISSIS] il rilascio dell'alloggio comunale sito in Borgomanero [OMISSIS], per rientrarne in possesso, con il recupero di tutti i crediti derivanti dal rapporto locatizio;
2) Dare atto che l'Ente sarà rappresentato, assistito e difeso nel presente giudizio e negli eventuali successivi gradi e fasi afferenti lo stesso, dall'avv. Mauro Nicolazzi del Foro di Novara, per le motivazioni di cui in premessa, conferendogli all'uopo ampio mandato secondo gli usi e la legge, a fronte di apposita delega da parte del Sindaco, eleggendo domicilio presso il suo studio in Borgomanero, corso Mazzini n. 48.
3) Di affidare la dotazione finanziaria di complessive € 4.058,10, inclusi imprevisti per aumenti di legge e registrazione convalida, al cap. 1635/198 del bilancio 2026/2028, Missione 1, Programma 6, Macroaggregato 3, avente ad oggetto "incarichi legali", al Dirigente dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, ai fini dell'affidamento dell'incarico della difesa e rappresentanza dell'Ente in giudizio.
4) Di demandare al Dirigente dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, l'adozione di ogni provvedimento necessario afferente la procedura giudiziaria, ogni azione connessa e conseguente, compresi gli impegni di spesa occorrenti.

Con successiva votazione favorevole unanime, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

* * * * * * * *

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Sergio Bossi	**F.to Gabriella Grosso**

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

La presente copia è destinata esclusivamente alla pubblicazione all’albo pretorio on-line.

Città di Borgomanero

ATTESTAZIONE ESEGUIBILITÀ

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 151 DEL 18/11/2026

* * * * * * * * *

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, lì 18/11/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Gabriella Grosso

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

Città di Borgomanero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 151 DEL 18/11/2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

L'addetto alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 19/11/2026 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e comunicata contestualmente ai Capigruppo consiliari.

Borgomanero, lì 19/11/2026

IL MESSO COMUNALE
Gaudino Alberto

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).